

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



COMUNE DI SAN FRATELLO

Città Metropolitana di Messina

Deliberazione della Giunta Municipale

N. 175 del 20/10/2017

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – RICORSO EX ART. 702 BIS
C.P.C. PROPOSTO DALL'AVV. EMIDIO RIOLO / COMUNE. NOMINA LEGALE.

L'anno duemiladiciassette il giorno VENTI del mese di Ottobre alle ore 13,00
nella sala delle adunanze del Comune di San Fratello a seguito di convocazione dei signori
assessori, si è riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Fulia dr. Francesco</i>	<i>Sindaco- Presidente</i>		X
<i>Carroccetto dr. Ciro</i>	<i>Assessore Vice Sindaco</i>	X	
<i>Salanitro avv. Luigi</i>	<i>Assessore</i>		X
<i>Foti Benedetto</i>	<i>Assessore</i>	X	
<i>Baldanza Alessandra</i>	<i>Assessore</i>	X	

Presiede ^{vices} il Sindaco - DOSS. CIRO CARROCCETTO

Partecipa il Segretario Comunale di. NA MARIA GIUSEPPINA CARRARER

Il **Presidente** constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C.
PROPOSTO DALL'AVV. EMIDIO RIOLO / COMUNE NOMINA LEGALE.**

CHE con Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. trasmesso dall'Avv. Alvaro Riolo, nell'interesse dell'avv. Emidio Riolo, al fine di ottenere il riconoscimento dei compensi professionali per l'attività svolta dall'avv. Emidio Riolo in favore del Comune di San Fratello, acquisito al protocollo di questo Comune in data 06/09/2017 al N. 7510, si fissa la comparizione delle parti per l'udienza del 06/11/2017.

DATO ATTO che per tutte le controversie davanti a un qualsiasi giudice ordinario o amministrativo è obbligatorio il patrocinio e l'assistenza in giudizio di un avvocato, iscritto all'albo tenuto dal rispettivo ordine professionale e che nell'ambito dell'Amministrazione Comunale non è presente alcuna figura in possesso dei relativi requisiti professionali, risultando pertanto necessario ricorrere ad un legale del libero foro, cui conferire lo svolgimento della prestazione professionale.

RITENUTO urgente conferire, in ordine al sopra citato Ricorso l'incarico di rappresentare e tutelare gli interessi dell'Ente ad un legale di fiducia fra quelli interpellati aventi adeguata professionalità in materia, che si è dichiarato disponibile.

VISTO lo schema di disciplinare di incarico per prestazioni professionali patto sui compensi e/o di quota lite per incarico legale, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 05/01/2017.

VISTO il preventivo spesa prodotto dall'Avv. Ferdinando Croce relativo alla costituzione in giudizio nel procedimento proposto dall'Avv. Alvaro Riolo, nell'interesse dell'avv. Emidio Riolo, acquisito al protocollo dell'Ente in data 06/10/2017 al n. 8421, dell'importo di € 1.459,12.

RITENUTO di dovere prendere atto del sopra citato preventivo e di assegnare, con il presente provvedimento, al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma di € 1.459,12.

DATO ATTO che il principio contabile n. 2 del Dlgs. N 118/2011 prevede che " annualmente l'Ente chieda al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni".

DATO ATTO che l'incarico di cui sopra si configura tra i servizi compresi nell'art. 2229 e seguenti del codice civile, senza che si instauri rapporto di impiego e che lo stesso si svolgerà per un periodo determinato ed il compenso per lo svolgimento dell'attività richiesta è rapportato alla tipologia della prestazione professionale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. n. 48/1991;

VISTE le Leggi Regionali n. 44/91, n. 7/92, n. 26/93, n.23/97, n. 23/98 e n. 30/2000;

**SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI**

Per quanto specificato in premessa,

Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio avverso il Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. trasmesso dall'Avv. Alvaro Riolo, nell'interesse dell'avv. Emidio Riolo, al fine di ottenere il riconoscimento dei compensi professionali per l'attività svolta dall'avv. Emidio Riolo in favore del Comune di San Fratello, conferendo incarico ad un legale di fiducia;

Di nominare l'Avv. Ferdinando Croce, quale legale di fiducia per rappresentare e difendere il Comune di San Fratello nel procedimento citato in oggetto;

Di approvare all'uopo lo schema di disciplinare di incarico, autorizzando il Responsabile dell'Area Amministrativa a sottoscriverlo con il legale ;

Di prendere atto del preventivo di spesa prodotto dall'Avv. Ferdinando Croce, dell'importo di € 1.459,12;

Di assegnare, con il presente provvedimento, al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma di € 1.459,12, con imputazione al servizio _____ del redigendo bilancio esercizio finanziario anno 2017;

Dare atto che l'adozione del presente provvedimento si rende necessaria ed urgente al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.


Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere

Il Responsabile del Procedimento

Salvo Maria Teresa

Il Proponente

J. Riolo



Studio Legale Biagio Riolo †

PATROCINIO IN CASSAZIONE

In sua memoria con i suoi valori

Avv. Alvaro Riolo - Avv. Emidio Riolo

ACQUEDOLCI - Via Cicerone, 8 - 98070 - TORTORICI - Via D'Annunzio, 4 - 98078 - Studio Tel. 0941.726298 - 347.6484795 - Fax 0941.727811 - E-mail: avvriolo@tiscali.it

TRIBUNALE COLLEGALE DI PATTI

*o*o*

Nell'interesse dell'Avv. **Emidio Riolo**, nato a S. Agata Militello (Me), il giorno 28.03.1973, e residente in Acquedolci (Me), Via Bologna n. 22, codice fiscale n. RLIMDE73C28I199P, elettivamente domiciliato in Acquedolci (ME), via Cicerone n. 8, presso lo studio dell'Avv. Alvaro Riolo.

*o*o*o*o

Il sottoscritto **Avv. Alvaro Riolo** (C.F. RLILVR72E20I199P, Tel/Fax 0941-726298, PEC: avv.alvaroriolo@pec.giuffre.it), in qualità di procuratore dell'Avv. Emidio Riolo che difende e rappresenta per alle liti rilasciata su foglio separato della quale è estratta copia informatica che si allega alla presente e da considerarsi apposta in calce al presente atto

PREMESSO

Che con delibera di Giunta Municipale n. 2 del 07.01.2013, resa immediatamente esecutiva, veniva conferito all'Avv. Emidio Riolo incarico a proporre opposizione all'atto di citazione per pignoramento presso terzi per un valore di Euro **1.600.000,00** (unmilionesecentomila,00), proposto dai Sigg.ri Mancuso Luigi Fabrizio più altri, nei confronti dell'Ente Comune di San Fratello.

• Che all'udienza del 14 gennaio 2013, celebratasi innanzi al Tribunale di Patti sez. distaccata di S. Agata Militello, il Comune di San Fratello si costituiva per il tramite del summenzionato procuratore, il quale depositava fascicolo di parte e relativa comparsa di costituzione e risposta con conseguente instaurazione del giudizio di cognizione.

ESMONTE
Provincia di Messina
06 SET 2017
Prot. N. 1510

Seal
Seal

Firmato Da: RIOLLO ALVARO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ad8cc3c10784c17246a359b5cb3588e



All'esito, il Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Artino, rinviava la causa iscritta al n. 2520/12 R.G. Esec, all'udienza del 11.02.2013, concedendo alle parti un termine di giorni quindici per il deposito di note.

- All'udienza del 11.02.2013, i creditori procedenti insistevano per l'assegnazione delle somme e l'Avv. Emidio Riolo, quale procuratore del Comune di San Fratello insisteva sulla declaratoria di impignorabilità delle somme con conseguente svincolo delle stesse.

- All'esito delle conclusioni delle parti, il G.E. assumeva la causa in decisione.

- In data 22.02.2013, il G.E. emetteva ordinanza depositata in cancelleria in data 25.02.2013, con la quale dichiarava la nullità del pignoramento nei confronti del Comune di San Fratello, dichiarava estinta la procedura esecutiva con il conseguente svincolo delle somme pignorate presso il terzo.

- Espletato l'incarico, alla luce della complessa attività svolta l'Avv. Emidio Riolo, in data 05.11.2013, inviava al Comune di San Fratello richiesta di pagamento allegando alla stessa relativa nota spese descrittiva di tutta l'attività espletata. Per tutta risposta il Comune di San Fratello, in persona del Vice sindaco con delega al contenzioso, con nota del 15.04.2014, prot. n. 3310, restituiva al mittente la nota spese, richiedendo prova dell'attività svolta. Che in riscontro alla suddetta nota, l'Avv. Emidio Riolo trasmetteva al Comune di San Fratello, copia di tutti gli atti e verbali di causa attestanti l'attività svolta e ribadiva ulteriormente la propria disponibilità a concordare tempi e modalità di pagamento delle spettanze. Che in data 21.06.2014, previa richiesta inoltrata all'Avv.

Emidio Riolo, il Sindaco pro tempore del Comune di San Fratello, e l'assessore al contenzioso incontravano l'Avv. Emidio Riolo al fine di discutere circa i tempi e le modalità di pagamento degli onorari della causa descritta in premessa. In quella sede, l'Avv. Emidio Riolo ribadiva per l'ennesima volta la propria intenzione a venire incontro all'Amministrazione comunale, manifestando al Sindaco pro tempore totale disponibilità circa tempi e modalità di pagamento dei propri compensi professionali.

Di contro il Sindaco pro tempore del Comune di San Fratello, rassicurava il professionista che in tempi celeri gli avrebbe dato notizie concrete in merito a quanto discusso. Che, in assenza di riscontro alcuno, in data 21.07.2014, l'Avv. Emidio Riolo tramite pec sollecitava nuovamente il Comune di San Fratello al pagamento degli onorari. Che dalla definizione della causa ad oggi, l'Avv. Emidio Riolo non ha percepito alcuna somma a titolo di compensi professionali.

Che la causa è di pronta e facile soluzione atteso che non necessità di alcuna attività istruttoria e si fonda esclusivamente su prova documentale come dimostrano gli atti e verbali di causa che si allegano in copia conforme e pertanto risulta corretta la scelta del rito ex. art. 702 bis c.p.c. .

Che la domanda è fondata e va accolta, in quanto il difensore ha regolarmente espletato l'incarico conferitogli e, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 c.c. ha diritto ai suoi compensi.

RITENUTO

Dovutezza dei compensi professionali per l'attività svolta dall'avv. Emidio Riolo

Come risulta dagli atti versati al fascicolo resta provata ed incontestata la legittimità delle pretese del ricorrente. Ed invero lo stesso ha svolto la propria attività di difensore procuratore del Comune di San Fratello sulla scorta di validi atti di conferimento di incarico, nel rispetto della normativa professionale di riferimento, e in ottemperanza dei principi di diligenza e correttezza sottostanti al rapporto di mandato conferito.

Tali circostanze risultano provate per *tabulas* dalla delibera di giunta n. 2 del 07.01.2013, di conferimento di incarico, e dalla copia conforme della documentazione del giudizio oggi versata agli atti e previamente comunicata al Comune Di San Fratello.

Quantum Debeatur

In ordine all'ammontare degli onorari spettanti al Ricorrente si precisa che la materia alla data di conclusione del mandato professionale era regolamentata dal D.M. 140/2012, che fissa i parametri di determinazione degli onorari stessi.

Come è notorio il suddetto D.M. parametrizza i compensi in ragione dello scaglione di valore della causa, ed in ragione delle fasi di ogni grado di giudizio; Accertati e determinati il valore della causa e le fasi della stessa per le quali l'avvocato ha svolto il proprio patrocinio ed il proprio mandato, il compenso dello stesso potrà essere calcolato entro una forbice di valori che va da un minimo ad un massimo consentito dalla normativa;

L'individuazione concreta dei valori minimi o massimi da applicare alla liquidazione della parcella specifica dipendono da alcuni fattori specifici indicati dallo stesso D.M.

In primis si evidenzia che per costante giurisprudenza l'applicazione dei

valori massimi di compenso risulta tanto più giustificata quando il valore della controversia si avvicina ai confini massimi dello scaglione di riferimento, viceversa, nei casi in cui il valore della causa sia prossimo al valore minimo dello scaglione di riferimento, sarebbe più congruo e legittimo applicare i valori di compenso più prossimi al minimo;

Orbene, secondo un elementare principio di diritto processualcivilistico, la domanda, ovvero l'atto che fa nascere il processo, è l'elemento dal quale si ricava il valore della causa. Nel caso di specie è lapalissiano che il valore della controversia nella quale l'avv. Emidio Riolo ha difeso il Comune di San Fratello, fosse di 1.600.000,00 come risulta dall'atto di citazione per pignoramento presso terzi.

In virtù del principio giurisprudenziale sopra menzionato, risulterà agevole accertare come nel caso in rassegna, gli onorari del professionista vadano calcolati secondo i valori massimi previsti dalla normativa di riferimento, e ciò in ragione del fatto che il valore della controversia si discosta notevolmente dai confini dello scaglione di riferimento assunto come parametro per il calcolo della parcella.

A quanto sopra già detto, già di per sé bastevole a giustificare l'applicazione al caso di specie dei parametri tariffari massimi, va aggiunto che a norma D.M. 140/2012 nella liquidazione *il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione.*

A supporto di quanto sin qui sostenuto, appare utile analizzare



singolarmente gli aspetti evidenziati, al fine di dimostrare il fondamento e la legittimità della pretesa così come formulata.

A) Complessità della controversia

Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto tra l'altro, delle caratteristiche, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare. In particolare, in ordine alla difficoltà dell'affare, si tiene conto dei contrasti giurisprudenziali e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente o con altri soggetti.

La complessità e delicatezza della materia oggetto della causa nella quale l'avv. Emidio Riolo ha prestato la propria opera di assistenza dell'Ente Comune di San Fratello, si riscontra oltre che per i motivi qui di seguito esplicitati, anche proprio in ragione dei contrasti giurisprudenziali che hanno interessato il c.d. principio della vicinanza della prova.

Invero, se da un lato risulta pacifico che, ai sensi dell'art. 159 del D.lgs 267/2000, non sono soggette ad esecuzione forzata le somme che l'ente locale destina al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate di mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel semestre e all'espletamento dei servizi locali indispensabili, previa quantificazione delle somme destinate alle suddette finalità con apposita deliberazione semestrale dell'organo esecutivo, dall'altro, l'onere di provare che siano stati emessi mandati di pagamento solo per i titoli previsti dalla deliberazione, e che nell'emissione degli stessi mandati sia stato scrupolosamente osservato l'ordine cronologico delle fatture o degli atti di impegno assunti, quali requisiti ulteriormente richiesti ai fini dell'impignorabilità, non sempre è stato a carico del debitore pignorato. In

tal senso infatti la giurisprudenza è stata oscillante propendendo di volta in volta per l'una o per l'altra soluzione con conseguenze giuridiche e processuali diametralmente opposte.

A tal fine, ed in ossequio a quanto sopra richiamato in merito alla quantità e al contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente o con altri soggetti, va evidenziato la costante richiesta di ragguagli da parte del professionista all'Ente, in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di esecuzione sugli enti locali. Invero, più volte l'avv. Emidio Riolo si è recato nella casa comunale, ha richiesto ed esaminato ogni singola voce del c.d. giornale dei mandati di pagamento al fine di verificare il rispetto dell'ordine cronologico degli stessi.

Ma vi è di più. Un ulteriore aspetto di difficoltà intrinseca alla causa, attiene proprio alla natura del committente dell'incarico professionale conferito. Va rilevato come il debitore esecutato fosse il Comune di San Fratello, un piccolo centro per il quale, una procedura esecutiva di tale importo ha significato non solo l'impossibilità ad assicurare l'espletamento dei servizi essenziali, il mancato pagamento degli stipendi al personale dipendente, ma in generale la paralisi dell'attività amministrativa.

B) Numero, importanza e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate

Dalla descrizione analitica e dettagliata dell'attività di difesa prestata dall'avv. Emidio Riolo in favore del Comune di San Fratello, emerge la molteplicità e la complessità delle questioni affrontate. Da quelle squisitamente tecnico-giuridiche, a quelle prettamente contabili. Invero,

dall'esame degli atti e verbali di causa, è possibile ravvisare come le questioni affrontate non sempre e non solo siano di carattere giuridico, in quanto, proprio in ragione della natura del debitore esecutato, spesso l'attività difensiva non ha potuto prescindere dall'esame di documenti e atti contabili. Invero, a fronte delle molteplici eccezioni formulate dal creditore procedente, è stato assolutamente necessario analizzare ogni singolo mandato di pagamento emesso dall'ufficio ragioneria dell'Ente relativo ad un intero semestre, è stato necessario verificare tutte le c.d. partite di giro, analizzare ogni singola reversale di incasso emessa dal e verso il comune. A ben guardare dunque, oltre alle questioni sopra descritte, l'attività svolta dal professionista ha interessato tematiche diverse e tutte di fondamentale importanza ai fini dell'esito finale della controversia.

C) Urgenza della prestazione

Il parametro in commento impone di focalizzare l'attenzione su due momenti ben precisi. Il primo attiene al conferimento dell'incarico all'avv. Emidio Riolo, il secondo è quello del giorno dell'udienza fissata nell'atto di citazione per pignoramento presso terzi. Orbene, come già più volte ribadito, l'incarico professionale è stato conferito con delibera di Giunta Municipale n. 2 del 07 gennaio 2013, mentre il giorno dell'udienza fissato nell'atto di citazione per la costituzione del convenuto era il 14 gennaio 2013. Ora, sebbene tra la data di deliberazione e quella della prima udienza intercorra una settimana, in realtà il tempo a disposizione dell'avv. Emidio Riolo quale procuratore dell'Ente, in realtà è stato inferiore atteso che, tra la deliberazione e la comunicazione e trasmissione dei documenti

relativi al conferimento dell'incarico è trascorso del tempo. Alla luce del dato temporale evidenziato, concomitante peraltro con gli altri criteri di commisurazione sopra evidenziati, non v'è dubbio alcuno che l'attività difensiva prestata dall'avv. Emidio Riolo nell'interesse del Comune di San Fratello, sia stata particolarmente articolata e complessa.

Ma vi è di più. Per espressa previsione normativa, il compenso unico può essere aumentato fino al doppio anche in un'altra ipotesi diversa ed ulteriore da quelle testé citate e comunque sussistente al caso che qui ci interessa.

Invero, l'art. 4 comma 4 del citato D.M. 140/2012 statuisce che: "qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio.

Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro più parti".

Nel caso di specie, come può desumersi agevolmente, l'aumento è ridotto alla metà del massimo consentito dal citato articolo.

Va ulteriormente evidenziato come nel caso di specie, la controversia si è definita positivamente per l'ente, ciò in quanto, come si desume dall'ordinanza allegata, il G.E. dott.ssa Artino ha dichiarato la nullità del pignoramento con conseguente svincolo delle somme pignorate e giacenti presso la tesoreria del Comune. Una decisione contraria avrebbe potuto comportare anche il dissesto per l'Ente.

Secondo la previsione normativa del citato decreto ministeriale, anche l'esito del giudizio, incide sulla quantificazione degli onorari spettanti al procuratore.



Ora, è *icto oculi* evidente che anche tale parametro debba essere tenuto in considerazione atteso che i creditori precedenti siano cinque.

Calcolo degli interessi legali e moratori ai fini della liquidazione degli onorari.

Ai fini della determinazione dell'esatto ammontare dei compensi professionali spettanti all'avv. Emidio Riolo per l'attività di difesa espletata nella causa sopra descritta, nell'interesse del Comune di San Fratello, deve tenersi conto anche degli interessi legali e moratori calcolati dal momento della loro maturazione e fino al soddisfo della pretesa creditoria. In proposito va ribadito che per consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di onorari di avvocati e di diritti di procuratore, se insorga controversia giudiziaria sul quantum, gli interessi e l'eventuale maggior danno per svalutazione monetaria restano soggetti alle comuni regole dell'art. 1224 c.c., postulando il verificarsi della mora debendi.

Ciò premesso e ritenuto, il sottoscritto procuratore, nell'interesse dell'Avv. Emidio Riolo

Ricorre

all'On.le Tribunale in composizione Collegiale affinché, ai sensi del comma terzo dell'art. 702-bis c.p.c., fissi con decreto l'udienza di comparizione delle parti, e il termine non superiore a dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione del convenuto Comune di San Fratello in persona del sindaco pro tempore, con sede in San Fratello (Me), via Serpi, il quale è invitato a costituirsi entro tale termine ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 702-bis, comma quarto, c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli art.

38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per sentir accogliere le seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale Collegiale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa *de qua*

Ritenere, accertare e dichiarare che l'avv. Emidio Riolo ha svolto la propria attività di difensore procuratore del Comune di San Fratello nella causa civile n. 2520/12 R.G.E.

Conseguentemente condannare il Comune di San Fratello, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento nei confronti dell'Avv. Emidio Riolo della somma di €. 94.550.98 a titolo di compensi professionali per l'attività svolta dallo stesso nella causa civile n. 2520/12 R.G.E., giusta parcella calcolata secondo i parametri fissati dagli artt. 9, comma 2 D.L. 1/2012 - Artt. 1-11 D.M. 140/2012 al massimo delle tariffe;

In subordine, condannare il Comune di San Fratello, in persona del sindaco pro tempore, per le causali sopra indicate, al pagamento nei confronti dell'Avv. Emidio Riolo della somma di €. 51.386.40 giusta parcella calcolata secondo i parametri fissati dagli artt. 9, comma 2 D.L. 1/2012 - Artt. 1-11 D.M. 140/2012 al valore medio delle tariffe;

Sempre in subordine, condannare il Comune di San Fratello, in persona del sindaco pro tempore, per le causali sopra indicate, al pagamento nei confronti dell'Avv. Emidio Riolo della somma di €. 22.952.59 giusta parcella calcolata secondo i parametri fissati dagli artt. 9, comma 2 D.L. 1/2012 - Artt. 1-11 D.M. 140/2012 al minimo delle tariffe;



In ulteriore subordine condannare il Comune di San Fratello in persona del sindaco pro tempore, per le causali sopra indicate, al pagamento della somma che l'On.le Tribunale Collegiale adito Voglia ritenere di giustizia, oltre interessi maturati e maturandi sino al soddisfo.

In ulteriore subordine condannare il Comune di San Fratello in persona del sindaco pro tempore, per le causali sopra indicate, al pagamento della somma che l'On.le Tribunale Collegiale adito Voglia determinare in via equitativa oltre interessi maturati e maturandi sino al soddisfo;

In Con vittoria di spese e compensi difensivi oltre iva e c.pa. e spese forfettarie come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatorio.

Produce documentazione come da indice del fascicolo;

Si dichiara che il valore della presente controversia rientra nello scaglione previsto Per i processi di valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 e che il contributo unificato dovuto è pari ad euro 379,5

S.J. Acquedolci, li 01/08/2017

Avv. Alvaro Riolo

Procura alle liti


Nomino mio procuratore, difensore e domiciliatario in ogni fase e grado del presente giudizio e nelle successive fasi, ivi compreso l'appello, l'opposizione, il precetto e l'esecuzione l' **Avv. Alvaro Riolo** del Foro di Patti (Me), con studio professionale in Acquadolci (Me), via Cicerone n° 8, al quale conferisco ogni più ampia facoltà, ivi comprese quelle previste dall'art. 84 c.p.c, nonché quelle di desistere, conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie agli atti del giudizio, incassare, quietanzare, proporre domande e/o eccezioni riconvenzionali, svolgere ricorsi anche di natura fallimentare, intervenire nelle procedure esecutive di qualsiasi tipo e specie, chiamare in causa terzi, farsi sostituire.

Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti ed all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato esprimo consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ed autorizzo il trattamento dei medesimi, ai sensi e per gli effetti della L. 196/2003 da me conosciuta.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art 4, 3° comma D. Lgs. N° 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.



È autentica



NR. 1329/17 R.G.

NR. _____ CRON.



TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sede Principale
Provincia di Messina

Il Presidente

Letto il superiore ricorso :

Fissa

La comparizione delle parti per l'udienza del 06-11-2017 Collegio Camerale
nominando relatore il Dott. SSA MONCIARDO

Assegna termine fino al 05-10-2017 (data di perfezionamento per
il notificato) per la notifica alla controparte del ricorso e del presente.

Patti li 4 AGO 2017

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 04/08/2017



Il Funzionario Giudiziario
(dott. Giorgio De Luca)

Il Presidente del Tribunale T.F.
Dr.



Studio Legale Biagio Riolo

PATROCINIO IN CASSAZIONE

Avv. Alvaro Riolo - Avv. Vincenzo Stazzone - Avv.ssa Rosalina Stazzone - Avv. Emidio Riolo
Tel. 0941/726298 (Stud.) - 727811 (Fax) - 726480 (Abit.) - E-Mail: avvriolo@tiscali.it - Cell. 347/6484795

Attestazione di conformità

(per gli atti e provvedimenti scaricati dai registri informatici
e da utilizzare in formato cartaceo)

Io sottoscritto Avv. Alvaro Riolo, nato a Sant'Agata di Militello il 20/05/1972 C.F. RLI LVR 72E20I199P PEC. avv.alvaroriolo@pec.giuffre.it (FAX 0941/726298), IN QUALITÀ DI procuratore dell'avv. Emidio Riolo C.F. RLI MDE 73C28I199Pdell', nato a Sant'Agata di Militello il 28/03/1973 C.F. RLI MDE 73C28I199P, residente in Acquadolci (ME), via Bologna n° 22 NEL PROCEDIMENTO n°1329/2017 R.G. Tribunale di Patti ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, e dell'art. 16 undecies, comma 1, DL 179/2012 attesto che l'antescritto atto Ricorso ex art 702 bis c.p.c. con pedissequo Decreto di fissazione udienza n. cronol. 7619/2017 del 18/08/2017 sono copia analogica conforme in formato analogico dei corrispondenti n°1331/2017 R.G. provvedimenti in formato digitale estratti dal fascicolo informatico n°1329/2017 R.G. del Tribunale di Patti.

Esso consta di n.ro 8 pagine e 16 facciate, esclusa la presente.

Acquadolci li 22/08/2017

Avv. Alvaro Riolo




RELATA DI NOTIFICA

L'anno ~~Dicembre~~ il mese di 04 SET. 2017, il giorno _____ in Patti, su istanza dell'Avv. Alvaro Riolo, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'ufficio unep del Tribunale di Patti ho notificato e dato copia dell'antescritto atto, per sua legale scienza e conoscenza a:

- 1) Comune di San Fratello ME in Persona del sindaco Legale rappresentante pro tempore con sede in Via Via Serpi 98075 San Fratello ME notificandone a mezzo servizio Postale con raccomandata A.R. n° _____

TRIBUNALE DI PATTI
UFFICIO UNEP
PATTI



10.13
9
0

UFFICIO UNICO - NOTIFICAZIONI ED ESECUZIONI
TRIBUNALE DI PATTI

190767811782406 98075

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

1-PT014103

Posteitaliane

04.09.2017 18.16
Euro 007.95



3870 A del Crinol. Civile
Penale

TRIBUNALE DI PATTI
UFFICIO NOTIFICAZIONI ED ESECUZIONI

139 C.P.C. e art. 81-20/11/1982 n. 412 modif. dalla L. 80/05)
deve essere consegnato al destinatario o a persone con
onviventi o addette alla casa, all'ufficio, all'azienda purchè
minore di 14 anni o non palesemente incapace.
aso di assenza del destinatario, di rifiuto o assenza delle sud-
3 persone, il piego deve essere depositato lo stesso giorno
so l'ufficio postale. L'agente postale deve dare avviso al de-
tario, in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata.

nto, dell'
estinat
so nella
l'indica
eventua
gico e r
a). Trasi
a che si
ESSE
on tutte l

AG



76781178240-6

zione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni". Il piego,
vece, deve essere restituito al mittente, in raccomandazione,
opo sei mesi dal deposito nell'ufficio postale con l'indicazione
"non ritirato entro il termine di 180 giorni".

Racc. A.R. n. _____

COMUNE DI SAN FRATELLO

IN PERSONA DEL SIMONE, LEGALE
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE

38075

SAN FRATELLO (ME)

(Tel. 0376 320 401) A. BARUFFALDI - MANTOVA 568

AVV. FERDINANDO CROCE

Via F. Faranda, 24 (St. Prof. Avv. Aldo Tigano) - 98123, MESSINA
tel.090/673053 - fax 090/663807
e-mail ferdicro@tiscali.it - p.e.c. ferdinandocroce@pec.giuffre.it
C.F. CRCFDN82P14F158L - P. Iva 03127040834

Ill.mo Sig.
Sindaco del Comune di
SAN FRATELLO (Me)
c.f. 84000410831



Preventivo spese
(artt. 1 - 11 D.M. n. 55/2014)

Oggetto: preventivo spese per costituzione in giudizio del Comune di San Fratello nel procedimento ex art. 702-bis c.p.c. proposto dall'Avv. Emidio Riolo (R.G. n. 1329/2017 - G.I. Dott.ssa Mongiardo - Ud. 6.11.2017).

Onorario	€ 1.000,00 +
Spese generali (15%)	€ 150,00 =
	€ 1.150,00 +
C.P.A. (4%)	€ 46,00 =
	€ 1.196,00 +
I.V.A. (22%)	€ 263,12 =
	€ 1.459,12 -
Rit. acc. (20% su Euro 1.150,00)	€ 230,00 =
Totale	€ 1.229,12

(milleduecentoventinove/12)

Emidio Riolo



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PATTO SUI COMPENSI E/O DI QUOTA LITE PER INCARICO LEGALE

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

nella Casa Comunale, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del c. c.,

TRA

Il Comune di San Fratello, con sede in San Fratello, via Serpi snc, Codice Fiscale 84000410831, in persona _____ del _____ Responsabile _____ dell'Area _____ Amministrativa

_____, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di San Fratello.

E

L'avvocato _____ del Foro di _____, con studio in _____, via, _____ n. _____ C.F. _____, partita IVA _____

PREMESSO:

Che il Comune di San Fratello deve resistere in giudizio/ intraprendere un procedimento _____

Che con atto di Giunta Municipale n. _____ del _____

è stato deliberato di resistere nel giudizio/ intraprendere un procedimento _____

e si è proceduto all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa ed al contempo, all'approvazione del presente disciplinare.

Secondo il D. L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le modalità e condizioni:

L'incarico ha per oggetto _____

2. Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, i minimi di parcella previsti dall'ultimo D.M. relativo alle tariffe professionali (in materia civile, penale e stragiudiziale) pari all'importo di €..... ridotti a €....., ovvero essendo la questione/difesa affidata di valore non determinabile e non rapportabile, al legale nominato verrà corrisposto il compenso, forfetariamente determinato, di complessivi ed omnicomprensivi € _____ di cui € _____ per spese non soggetti a ritenute per la fase

Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, e contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.

Resta inteso che la superiore somma sarà in ogni caso corrisposta sulla base dell'attività effettivamente espletata, inoltre, il compenso da corrispondere viene parametrato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) in caso, esito del giudizio totalmente favorevole al Comune e condanna della controparte alle spese di giudizio, sarà corrisposta l'intera somma come sopra pattuita;
- b) in caso di esito del giudizio parzialmente favorevole al Comune e condanna della controparte alle spese di giudizio, gli onorari come sopra pattuiti, saranno corrisposti decurtati del 10%;
- c) in caso di esito del giudizio totalmente favorevole al Comune con spese compensate fra le parti, la somma come sopra pattuita, sarà corrisposta decurtata del 10%;
- d) in caso di soccombenza del Comune con spese di giudizio compensate fra le parti, gli onorari come sopra pattuiti, saranno corrisposti decurtati del 15%;
- e) in caso di soccombenza del Comune con spese di giudizio a totale carico del Comune, gli onorari come sopra pattuiti, saranno corrisposti decurtati del 20%;
- f) in caso di estinzione o abbandono della lite, la somma come sopra pattuita, sarà adeguata alla attività già svolta e gli onorari decurtati del 20%.

Il legale si obbliga:

- a) non azionare procedure monetarie in danno del Comune per il pagamento dei compensi professionali spettanti prima che siano trascorsi almeno due anni dalla regolare richiesta di pagamento;
- b) di non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con il Comune, oltre a dichiarare di non averne pregressi.

Per il sostegno delle prime spese del giudizio il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma di € _____ (euro _____) comprensiva di CPA e IVA, (previa produzione di fattura, certificazione attestante la regolarità contributiva della Cassa previdenziale di appartenenza, ed inoltre dichiarazione del conto dedicato all'attività dove verrà accreditata la predetta somma) che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli ulteriori acconti successivi, salvo eventuali ulteriori spese e di cui al successivo punto 5 del presente disciplinare.

Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune in ordine all'andamento del giudizio, nonché a trasmettere copia degli atti predisposti, notificati e/o depositati nell'interesse dello stesso, fornendo inoltre, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere, da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie.

per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

5) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale, non appena ne abbia contezza dovrà comunicare al Comune:

- 1) che la somma prevista per l'espletamento dell'attività professionale è divenuta insufficiente;
- 2) che è necessario procedere ad effettuare una suppletiva previsione in virtù di un nuovo prospetto di parcella che il legale si impegna ad inviare tempestivamente;

Il Comune non appena ricevuta la suddetta comunicazione dovrà immediatamente informare il legale se intende effettuare la nuova previsione o se intende rinunciare alle prestazioni professionali e, in tal caso, dovrà espressamente e immediatamente revocare l'incarico al legale affinché tale revoca possa essere prodotta in giudizio.

In ogni caso il legale si impegna, ai sensi dell'art. 85 c.p.c. anche senza essere all'uopo autorizzato, a porre in essere tutti gli atti che ritenga necessari, indifferibili ed urgenti nell'interesse del Comune e soprattutto nel superiore interesse pubblico, sino alla sua sostituzione in giudizio, anche qualora per il pagamento di tali prestazioni il Comune non delibererà di assumere nessun nuovo, ulteriore impegno di spesa.

Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della suprema Corte - in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente, il legale non potrà rimettere parcella per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcella ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere. La predetta parcella dovrà contenere il dettaglio analitico delle singole voci, secondo le modalità ed i termini di cui sopra, unitamente dovrà essere inoltrata la relativa fattura, la certificazione attestante la regolarità contributiva della Cassa previdenziale di appartenenza, ed inoltre dichiarazione del conto dedicato all'attività ove saranno accreditate le somme dovute.

6) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale, relazioni di coniugio, né parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2.

9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

10) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

11) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

12) Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del D Lgs 30 giugno 2003, n 196 e successive modificazioni ed integrazioni, informa il legale - il quale ne prende atto e da il relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, come da informativa in calce al presente atto.

13) Il predetto legale si impegna:

- a rispettare le disposizioni contenute nel codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali ecc, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ed allegato alla deliberazione n 60 del 6 novembre 2008 e pubblicato sulla GURI n 275 del 24/11/2008, evitando in particolare situazioni di incompatibilità e/o conflitto che potrebbero derivare dal patrocinio in giudizi di cui questo Comune controparte;

- all'osservanza dei codici di comportamento generale di cui al D P R 16/04/2013 n 62, nonché alla previsione della risoluzione di diritto del contratto e/o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi da essi derivanti;

14) Il Legale si obbliga a comunicare al responsabile dell'anticorruzione dell'Ente ogni situazione prevista dalla L 190/2012, nella quale dovesse venire a trovarsi;

15) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali;

16) Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti saranno risolte nei modi e nei termini di legge.

Foro competente e quello di Patti

17) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26 04 1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto e a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di San Fratello

Il Professionista

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. 30/ 6/ 2003 N.196.

"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. del 30/ 6/ 2003 n. 196, il Comune di San Fratello , nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali nella persona del legale rappresentante p t , informa che i dati relativi a codesto professionista ed alle persone fisiche che per esso agiscono, che saranno acquisiti nel corso di eventuali rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamento da parte del Comune stesso mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si intende la raccolta, la consultazione la registrazione l'organizzazione , la conservazione, la selezione, l'aggiornamento, l'estrazione, l'utilizzo la cancellazione dei dati personali. I dati raccolti presso l'interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici Registri, Ordini Professionali), sono conservati presso la sede legale dell'Ente in San Fratello, Via Serpi, - San Fratello (ME) 98075 , per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.

Finalità del trattamento

- a. completamento dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione di codesto Professionista, nell'Albo degli Avvocati per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale del Comune ed alla tenuta dell'Albo stesso;
- b. svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali;
- c. gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità , fatturazioni, pagamenti) che ne dovesse seguire;
- d. adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale;
- e. gestione amministrativa e commerciale del rapporto stesso;
- f. tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto;

I dati saranno aggiornati periodicamente d'ufficio o su iniziativa di codesto Professionista. I dati conferiti e quelli relativi all'esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati:

- a. Amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici Previdenziali che ne facciano richiesta;
- b. Istituto Bancario incaricato del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri Istituti Bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista;
- c. Professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto;

I dati di codesto Professionista e delle persone fisiche che per esso agiscono hanno natura obbligatoria nella misura in cui essi siano necessari ai fini dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale del Comune e per l'esecuzione degli eventuali contratti di fornitura di prestazioni legali stipulati. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D Lgs 196/2003, mediante richiesta inviata con lettera raccomandata al Comune di San Fratello. Titolare del trattamento è il Comune di San Fratello. Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'area interessata.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a. dell'origine dei dati personali;
- b. delle finalità e modalità del trattamento;
- c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5 comma 2;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a. l'aggiornamento la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché allo scopo della raccolta;
- b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il promanifestamento di offerte di mercato o di pubblicità commerciale;

(dichiarazione da rilasciare su carta intestata del richiedente l'iscrizione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e con allegata fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante)

Spett.le Comune di San. FRATELLO (ME)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il giorno _____
 _____ residente _____ in via _____ in
 qualità di _____ con sede legale in via _____
 _____ partita IVA _____, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, altresì consapevole, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, sotto la propria responsabilità

DICHIARA CHE

nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per reati finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;

il sottoscritto non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;

il sottoscritto è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

il sottoscritto non si è reso colpevole di false dichiarazioni.

Data _____

L'AVVOCATO _____

ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

di SAN FRATELLO (ME)

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(ART. 47 D. P. R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)

Io sottoscritto _____ nato a _____

il _____ e residente in _____ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

L'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità allo svolgimento delle funzioni di Avvocato per incarichi professionali del comune di San Fratello, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 39/ 2013, e della deliberazione della A .NA. C. (ex CIVTT) n.57/2013, ed in particolare:

Ai fini delle cause di inconferibilità:

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 D. Lgs. 39/2013) e cioè: Peculato (art.314); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316); Falterazione a danno dello Stato (art. 316-bis); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter); Concussione (art. 317); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); Istigazione alla corruzione (art. 322); Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis) Abuso di ufficio (art. 323); Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328); Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329); Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331); sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334); Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335);

- o di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti di diritto privati regolati o finanziati dal Comune di San Fratello (art 4, comma 1 D lgs 39/2013);
- o di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dal Comune di San Fratello (art 4, comma 1 D lgs 39/2013);

Ai fini delle cause di incompatibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 1 del D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.9 comma 2 del D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dati personali:

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

IL DICHIARANTE

Avv.

allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante

In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepito con l'art.1 comma 1 lett. i della L.R. 11.12.1991, n. 48, e sostituito dall'art.12 della l.r. n.30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole.

Data 12-10-2017

IL RESPONSABILE

Salvo Maria Tusa

Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile esprime

parere : favorevole.

Data 12-10-17

IL RESPONSABILE

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

(Rag. RUBUANO Antonino)

At

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

La spesa di cui alla presente proposta trova la copertura finanziaria di € 1.459,12 al codice _____ al capitolo 1-01-8-03-03 Impegno n. _____ del bilancio anno 2017

Data 12-10-17

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

(Rag. RUBUANO Antonino)

At

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Vista la Legge n.142 dell'8/6/1990 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo;

Con successiva separata votazione favorevole unanime, per i motivi enucleati in proposta, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

[Signature]

L'Assessore Anziano Il Segretario Comunale

[Signature] *[Signature]*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'addetto, **CERTIFICA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____ e contro di essa non sono state proposte opposizioni e/osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'Addetto Il Segretario Comunale

_____ _____

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on line il _____, per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _____.

L'Addetto Il Segretario Comunale

_____ _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il giorno _____ perchè decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991.

è esecutiva dal 30/10/2017 perchè dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Il Segretario Comunale

[Signature]